



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
E
LA GUARDIA DI FINANZA

Il Garante per la protezione dei dati personali e la Guardia di Finanza;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice", prevede che il Garante, nel quadro dei compiti istituzionali, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, possa richiedere al titolare ed al responsabile del trattamento, all'interessato e a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti, nonché disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorra effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo (artt. 157, 158 e 159 del Codice);

CONSIDERATO che il Codice prevede, nella Parte III, Titolo III sanzioni penali e amministrative in relazione a diverse violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATA la necessità di aumentare l'efficacia dell'attività di vigilanza e controllo sul rispetto della predetta disciplina svolta dall'Ufficio del Garante, con particolare riferimento alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni commesse nei nuovi contesti tecnologici;

CONSIDERATO che il personale addetto all'Ufficio del Garante e i consulenti sono tenuti al segreto d'ufficio su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento e che il personale del Garante addetto agli accertamenti riveste, secondo determinate modalità, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (art 156, commi 8 e 9 del Codice);

CONSIDERATO che l'Ufficio del Garante può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di fuori ruolo (art. 156, comma 4 del Codice e Regolamento n. 2/2000);

CONSIDERATA l'esigenza di disporre di personale in possesso di specifica competenza e pregresse esperienze in materia di attività di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa, da impiegare nell'articolazione ispettiva dell'Ufficio;



CONSIDERATO che il Codice prevede la possibilità che il personale del Garante possa essere assistito, nell'esecuzione degli accertamenti, da altri organi dello Stato (art. 158, comma 2, del Codice);

VISTO l'art. 17, commi 14 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante l' "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza", che prevede, all'art. 3, che il Corpo collabora con le Autorità indipendenti, previa intesa con il Comando Generale;

VISTA la circolare n. 340000/3121 (edizione 2011) del Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Ordinamento, concernente le "Funzioni dei Reparti Speciali";

VISTE le circolari n. 136079/08/3102 del 24 aprile 2008 e 240000/310 (edizione 2013) - del citato Comando Generale – Ufficio Ordinamento, concernenti rispettivamente "Interventi Organizzativi nell'ambito dei Reparti Speciali" e "Ordinamento della Guardia di Finanza", con le quali in particolare il Nucleo Speciale Funzione Pubblica e Privacy è stato ridenominato in "Nucleo Speciale Privacy" ed il Nucleo è confermato quale referente nei rapporti con il Garante;

VISTA la determinazione n. 133697/3102 del 7 maggio 2012, concernente "Interventi di revisione organizzativa del Nucleo Speciale Frodi Telematiche", con la quale il citato Nucleo Speciale è stato ridenominato in "Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche";

TENUTO CONTO dei precedenti protocolli di intesa, sottoscritti il 26 settembre 2002 e l'11 novembre 2005, e dell'eccellente livello di collaborazione tra le due Istituzioni, di cui si è dato atto nelle relazioni annuali presentate dal Garante al Parlamento;

RITENUTO che le attività svolte d'intesa debbano tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo, delle tecnologie informatiche e digitali, delle tecniche di informazione e di comunicazione;

RITENUTO che i flussi documentali tra il Garante e il Nucleo debbano essere ispirati ai criteri di semplificazione dell'attività amministrativa, utilizzando al massimo le opportunità offerte dal d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

RITENUTO opportuno considerare la dimensione internazionale della protezione dei dati personali anche alla luce del prossimo aggiornamento del quadro giuridico dell'Unione europea che comporterà la necessità di una più intensa collaborazione, anche in ambito ispettivo, tra le varie Autorità di settore, operanti in ambito europeo e internazionale.

concordano

di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata attività nei termini seguenti:



Articolo 1

(Collaborazione tra il Garante e la Guardia di Finanza)

1. In attuazione delle disposizioni richiamate nel preambolo del presente Protocollo d'intesa, il Garante, per l'accertamento delle violazioni alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza. In particolare, la Guardia di Finanza collabora alle attività ispettive attraverso:
 - a. il reperimento di dati e informazioni sui soggetti da controllare;
 - b. la partecipazione di proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento;
 - c. l'assistenza nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
 - d. lo sviluppo di attività delegate o sub-delegate per l'accertamento delle violazioni in materia di protezione dei dati personali;
 - e. la contestazione delle sanzioni amministrative rilevate nell'ambito delle attività delegate;
 - f. la partecipazione di proprio personale, a richiesta del Garante, a ispezioni congiunte con autorità di protezione dei dati personali appartenenti ad altri Paesi.
2. La Guardia di Finanza collabora altresì:
 - a. nell'esecuzione di indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in determinati settori;
 - b. nell'esecuzione, a richiesta del Garante, di verifiche *on-line*, codificate sulla base di uno o più provvedimenti del Garante, volte a rilevare, dall'esame dei siti *web* e degli altri strumenti telematici utilizzati, il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali da parte dei titolari, pubblici e privati, che effettuano trattamenti di dati personali per mezzo di reti telematiche;
 - c. alla progettazione e attuazione, d'intesa con il Garante, di altre iniziative, anche nell'ambito della cooperazione internazionale.
3. Quando ritenuto necessario, al fine di agevolare le attività istruttorie successive all'ispezione, alle attività delegate alla Guardia di Finanza potrà partecipare anche personale del Garante specificamente incaricato.
4. La Guardia di Finanza provvede inoltre a segnalare al Garante tutte le situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del Codice di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle ordinarie attività di servizio.



Articolo 2

(Pianificazione e verifiche periodiche)

L'attività di collaborazione, sulla base di programmi previamente concordati, è correlata alle risorse disponibili ed è soggetta a verifiche periodiche sull'andamento da parte del Garante e del Comando Reparti Speciali.

Articolo 3

(Richieste di collaborazione)

1. Il Garante, in relazione alle questioni su cui ritenga necessario avvalersi della collaborazione, invia specifiche richieste al Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, di seguito denominato "Nucleo", il quale assicura, con proiezione nazionale, gli adempimenti connessi all'attività collaborativa avvalendosi anche dei reparti del Corpo dislocati sul territorio, i quali riferiscono al Garante per tramite del Nucleo.
2. Le richieste indicano l'ambito e lo scopo dell'intervento, i soggetti interessati, i fatti, le circostanze e le modalità in ordine ai quali è chiesto di reperire i dati e le informazioni, di fornire assistenza, di partecipare all'esecuzione delle attività ispettive e/o di sviluppare le attività delegate o sub-delegate per l'accertamento delle violazioni di natura penale o amministrativa ed ogni altra utile informazione.
3. Le richieste potranno anche riguardare pluralità di soggetti nei cui confronti svolgere accertamenti con riferimento a specifici adempimenti.
4. In relazione alle richieste, sono fornite al Nucleo documenti, informazioni ed elementi necessari per eseguire le attività di collaborazione.
5. Per il tramite del Nucleo Speciale Privacy, il Garante può richiedere la collaborazione del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche per tutte quelle attività di accertamento che richiedano un'elevata specializzazione in ambito telematico.

Articolo 4

(Esiti degli accertamenti)

1. Gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3 sono riferiti dal Nucleo esclusivamente al Garante, unitamente alla documentazione acquisita, fermo restando gli obblighi di denuncia ai sensi dell'art. 347 del c.p.p..
2. Le segnalazioni di tutte le situazioni rilevanti di cui vengano a conoscenza i Reparti del Corpo nel corso dell'esecuzione delle ordinarie attività di servizio, ex art. 1 comma 4, sono segnalate al Garante esclusivamente per il tramite del Nucleo.



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

3. I flussi documentali tra il Garante e il Nucleo sono, per quanto possibile, standardizzati ed effettuati in formato elettronico.

Articolo 5

(Personale della Guardia di Finanza impiegato presso il Garante)

1. Al fine di consentire al Garante di disporre di personale con specifica competenza e pregressa esperienza in attività di polizia giudiziaria e polizia amministrativa, la Guardia di Finanza rende disponibile, a richiesta del Garante, un'aliquota di personale di quattro unità.
2. Al fine di aumentare l'efficacia della collaborazione nei diversi settori di intervento del Garante, il Nucleo potrà impiegare proprio personale presso il Garante per l'esecuzione di attività, concordate di volta in volta con il Comandante del Nucleo, con particolare riferimento alle istruttorie comunque connesse all'attività ispettiva e sanzionatoria.
3. Il predetto personale si avvale dei locali e delle dotazioni strumentali messi a disposizione dal Garante e può condurre autovetture in servizio presso il Garante medesimo..

Articolo 6

(Segreto d'ufficio)

La Guardia di Finanza impartisce disposizioni affinché il personale che collabora con il Garante sia tenuto al segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle attività di collaborazione.

Articolo 7

(Disposizioni amministrative)

1. Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale del Nucleo o, congiuntamente ad essi, di altro personale del Corpo per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo sono a carico del Garante, previa intesa per quelle eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Possono essere, altresì, poste a carico del Garante, previa intesa e compatibilmente con le risorse disponibili, le predette spese concernenti anche il restante personale della Guardia di Finanza appositamente delegato.
3. Il Garante provvederà, inoltre, a sostenere gli oneri di missione, quelli relativi alle prestazioni eccedenti l'orario di servizio e del servizio sostitutivo di mensa relativi al personale di cui all'art. 5.



4. Con cadenza periodica la Guardia di Finanza chiederà il rimborso al Garante degli oneri economici posti a carico dello stesso ai sensi del presente articolo.

Gli oneri economici posti a carico del Garante eventualmente sostenuti dalla Guardia di Finanza sono, a richiesta, rimborsati finanziariamente ovvero compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall'art. 2133 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare).

Articolo 8 (Formazione)

La Guardia di Finanza pianifica, tenendo conto dei propri fabbisogni formativi e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, iniziative didattiche, anche in modalità e-learning, in materia di protezione dei dati personali, in favore dei militari del Corpo.

Il Garante assicura il supporto necessario per la realizzazione di tali attività.

Articolo 9 (Comunicazione)

1. Il Corpo assicura, in stretta connessione con l'U.R.P. del Garante, la diffusione delle informazioni sull'applicazione del Codice, anche attraverso i propri U.R.P..
2. Saranno convenute modalità attraverso le quali si provvederà a mettere a disposizione del Corpo i materiali informativi necessari.
3. Saranno inoltre concordate iniziative comuni tese a diffondere, attraverso i mezzi di informazione, le finalità, le modalità e i principali risultati dell'attività di collaborazione.

Articolo 10 (Comunicazioni del Garante alla Guardia di Finanza)

Ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il Garante effettuerà le comunicazioni alla Guardia di Finanza ivi previste per il tramite del Nucleo Speciale Privacy.



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Articolo 11
(Integrazioni e modifiche)

Il presente Protocollo d'Intesa può essere integrato e modificato di comune accordo tra il Garante per la protezione dei dati personali e la Guardia di Finanza, per definire o precisare ulteriori termini della collaborazione.

Roma, 10 marzo 2016

per la Guardia di Finanza

Gen. C.A. Saverio Capolupo

per il Garante per la protezione
dei dati personali

Il Presidente
Dott. Antonello Soro